

## SCHEMA DI CONTESTAZIONE

### Proposta di legge A.C. 2124 (IEZZI e altri)

*«Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza»*

Presentata il 31 ottobre 2024 – XIX Legislatura

*Analisi critica ai fini di intervento in sede di audizione e memoria scritta*

#### Premessa

A distanza di quasi sette anni dall'audizione del CoNNGI presso questa stessa Commissione, nel dicembre 2019, torniamo a confrontarci sulla legge 5 febbraio 1992, n. 91, muovendo dalla medesima constatazione: **la società italiana è cambiata più rapidamente della normativa chiamata a rappresentarla.**

Già allora sottolineavamo come migliaia di ragazze e ragazzi con background migratorio crescessero nelle città italiane, ne frequentassero le scuole, ne condividessero lingua, relazioni, cultura e spazi di partecipazione, continuando tuttavia a essere definiti e amministrativamente considerati “stranieri”. L'aspirazione espressa era semplice: poter essere considerati «cittadini essenzialmente e italiani inevitabilmente», riconoscendo che i valori di un Paese si formano in chi cresce all'interno della sua comunità, indipendentemente dalle proprie origini.

Da allora quella generazione non è scomparsa. **È cresciuta.** Altre generazioni sono entrate nelle nostre scuole, nelle università, nel mondo del lavoro, nelle professioni, nello sport, nell'associazionismo e nella partecipazione civica. Una legge può scegliere di non riconoscere pienamente questa trasformazione, ma non può cancellarla. Può rendere alcune persone giuridicamente invisibili, **non può farle scomparire dalla società italiana.**

È proprio per questo che riteniamo che la direzione indicata dalla proposta di legge A.C. 2124 sia non soltanto sbagliata, ma profondamente contraddittoria rispetto alle esigenze che la stessa relazione illustrativa dichiara di voler affrontare.

Se si individua un problema di marginalità, disagio o mancata integrazione, **la risposta non può essere produrre ulteriore esclusione.** Se una parte delle nuove generazioni incontra maggiori difficoltà sociali, educative o economiche, la risposta deve essere investire nella scuola, nella

formazione, nelle opportunità, nella partecipazione e nei percorsi di inclusione. Non trasformare la cittadinanza in uno strumento ulteriore di precarizzazione.

La stessa proposta muove, peraltro, da dati relativi genericamente ai “minorenni stranieri” per intervenire su una platea profondamente diversa: persone **nate in Italia e qui legalmente residenti, senza interruzioni, dalla nascita fino alla maggiore età**. Le statistiche richiamate non isolano questa popolazione e comprendono situazioni migratorie profondamente differenti. È proprio questo passaggio a destare particolare preoccupazione: **un problema sociale viene letto attraverso la nazionalità e una categoria amministrativa finisce per trasformarsi in una categoria interpretativa della persona**.

È il rischio dell’etnicizzazione dei problemi sociali: non si giudica più un comportamento per ciò che è e una responsabilità per ciò che individualmente comporta, ma si finisce per ricondurre disagio, devianza e criminalità all’origine della persona. In questo modo, anziché combattere gli stereotipi, **la legge rischia di istituzionalizzarli**.

La responsabilità penale è e deve restare personale. Chi commette un reato deve risponderne secondo la legge, indipendentemente dalla propria origine e dal proprio status. Ma proprio per questo appare irragionevole che, a parità di comportamento, un giovane cittadino italiano risponda esclusivamente delle proprie azioni mentre un suo coetaneo, nato e cresciuto nello stesso Paese ma figlio di cittadini stranieri, debba rispondere anche della propria **appartenenza**. La documentazione allegata evidenzia precisamente questo differenziale: due giovani nati e cresciuti nello stesso contesto e condannati per il medesimo fatto subirebbero conseguenze differenti sul piano dello status.

Ancor più problematica è la scelta di collegare conseguenze sull’acquisto della cittadinanza alla mera pendenza di un procedimento penale, quindi **prima dell’accertamento definitivo della responsabilità**, introducendo un effetto sfavorevole sullo status sulla base della sola imputazione.

La proposta finisce così per rovesciare la funzione che una moderna legislazione sulla cittadinanza dovrebbe esercitare. Invece di accompagnare il radicamento, riconoscere percorsi di vita e rafforzare la coesione sociale, **moltiplica preclusioni, sospensioni e possibilità di revoca**, producendo una concezione della cittadinanza sempre più condizionata e precaria.

Già nel 2019 ricordavamo a questa Commissione che la scuola italiana racconta quotidianamente una realtà diversa: per le nuove generazioni, la pluralità che spesso divide il dibattito degli adulti costituisce semplicemente la normalità di chi «nasce, vive e cresce spalla a spalla, dentro e fuori le aule».

**Una riforma della cittadinanza dovrebbe ridurre la distanza tra il Paese giuridico e il Paese reale, non ampliarla; dovrebbe riconoscere il radicamento anziché sottoporlo continuamente a verifica; dovrebbe costruire appartenenza anziché precarizzarla.**

Per queste ragioni riteniamo che il legislatore debba procedere nella direzione opposta rispetto all'A.C. 2124: non restringere ulteriormente l'accesso alla cittadinanza, ma interrogarsi finalmente su una riforma organica capace di riconoscere le nuove generazioni italiane, valorizzando **nascita, crescita, formazione, partecipazione e legame effettivo con la comunità nazionale.**

Nel 2019 concludevamo ricordando che la scelta spettava alla politica: decidere se riconoscere l'Italia nella sua interezza e accompagnarne la crescita oppure frenarne il futuro.

**Quella scelta è ancora davanti al Parlamento. Ma, nel frattempo, l'Italia che chiedevamo di riconoscere ha continuato a crescere. E nessuna legge può renderla invisibile.**

---

## Stato dell'iter

La proposta è in corso di esame in sede referente presso la I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei deputati. Ne è stata dichiarata l'urgenza in Assemblea. Il 21 luglio 2026 la Commissione ha svolto audizioni informali (proff. Alessandro Rosina e Adolfo Scalfati; rappresentanti di GLOBALCIT e dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione).

**Rilievo operativo:** il testo è quindi ancora emendabile. Le contestazioni che seguono sono formulate in modo da poter essere convertite sia in proposte emendative, sia in eccezioni di legittimità costituzionale da sollevare in via incidentale una volta approvata la legge.

### 1. I cinque argomenti più critici

1. **La proposta confonde un diritto soggettivo con una concessione.** L'art. 4, comma 2, l. 91/1992 non è un provvedimento discrezionale: è un acquisto che consegue di diritto a una dichiarazione di volontà. Introdurvi cause ostative senza costruire alcun procedimento è un errore di sistema, non una scelta politica opinabile.
2. **Chi è nato in Italia verrebbe trattato peggio di chi ha sposato un italiano.** Il catalogo di reati ostativi che la proposta scrive per l'art. 4, comma 2, è largamente più ampio di quello che l'art. 6 prevede per l'acquisto *iure matrimonii*: nessuna soglia di gravità e — punto decisivo — nessuna esclusione dei delitti colposi. Un incidente stradale mortale precluderebbe per sempre la cittadinanza a chi è nato in Italia.
3. **La clausola di salvezza è inoperante.** Il comma 2-quater fa cessare gli effetti preclusivi con la riabilitazione; ma la riabilitazione richiede almeno tre anni dall'esecuzione della pena (art. 179 c.p.), mentre la dichiarazione va resa entro un anno dal compimento della maggiore età. La salvezza matura quasi sempre quando il diritto è già decaduto.
4. **Sulla revoca il testo è già superato.** L'art. 9 del d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (conv., con modif., dalla l. 9 giugno 2025, n. 80) ha riscritto l'art. 10-bis introducendo la condizione anti-apolidia ed estendendo il termine da tre a dieci anni, **senza toccare il catalogo dei reati**. La maggioranza, quando ha messo mano alla norma nel 2025, ha deliberatamente scelto di non estenderla ai reati comuni.
5. **I dati citati nella relazione non dimostrano ciò che la norma pretende di risolvere.** Le statistiche sulle segnalazioni riguardanti «minorenni stranieri» non isolano in alcun modo la platea destinataria della norma, cioè i nati in Italia e ivi legalmente residenti dalla nascita. Difetto di correlazione tra premessa empirica e strumento normativo: è il classico vizio di irragionevolezza intrinseca ex art. 3 Cost.

## 2. Vizio genetico: confusione tra acquisto di diritto e concessione

### 2.1 La premessa della relazione è giuridicamente errata

La relazione illustrativa afferma che le tre ipotesi (artt. 4, comma 2; 5; 9) andrebbero uniformate perché in due di esse operano cause ostative. L'affermazione rovescia il rapporto tra causa ed effetto: le cause ostative mancano nell'art. 4, comma 2, proprio perché la fattispecie ha natura diversa.

- **Art. 9** – concessione a valutazione discrezionale amplissima: le stesse pronunce del Consiglio di Stato citate nella relazione parlano espressamente di «apprezzamento di opportunità». Posizione soggettiva: interesse legittimo.
- **Art. 5** – acquisto a requisiti vincolati, con margine valutativo ridotto, subordinato a decreto ministeriale.
- **Art. 4, comma 2** – acquisto che si perfeziona con la dichiarazione di volontà dell'interessato resa all'ufficiale dello stato civile (art. 23 l. 91/1992), in presenza di due presupposti oggettivi: nascita in Italia e residenza legale ininterrotta fino ai diciotto anni. Nessun provvedimento concessorio, nessuna istanza, nessuna discrezionalità.

Trasferire su questa terza fattispecie il regime delle prime due significa mutarne la natura giuridica senza dirlo e senza disciplinarne le conseguenze.

## ***2.2 Il vuoto procedimentale***

La proposta dispone che le cause ostative «precludano» e che l'acquisto «sia sospeso», ma non indica:

- quale autorità accerti la sussistenza della causa ostativa;
- con quale istruttoria e con quali garanzie partecipative (l. 241/1990);
- con quale atto si formalizzi il diniego;
- davanti a quale giudice si impugni e entro quale termine.

L'ufficiale dello stato civile – organo di certificazione, non di valutazione – si troverebbe a compiere accertamenti penali e valutazioni sulla «sicurezza della Repubblica». Difetto assoluto di disciplina procedimentale su una norma che incide su uno status personale.

## ***2.3 Il «vuoto normativo» che non esiste***

La differenza di regime non è una dimenticanza del legislatore del 1992: è la conseguenza del fatto che chi nasce in Italia e vi risiede legalmente e ininterrottamente per diciotto anni ha già dimostrato il radicamento in re ipsa. Il requisito della residenza legale ininterrotta è, semmai, già oggi di severità estrema, tanto che il legislatore ha dovuto correggerlo con l'art. 33, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (conv. l. 98/2013), stabilendo che «all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione».

**Argomento sistematico:** la proposta si muove in direzione esattamente opposta alla ratio dell'art. 33 d.l. 69/2013. Nel 2013 il legislatore ha riconosciuto che al giovane non possono essere addossate circostanze che non dipendono dalla sua volontà; nel 2024 gli si vorrebbe addossare, in aggiunta, un requisito di irrepreensibilità che nessun coetaneo italiano deve soddisfare.

**3. Il catalogo dei reati ostativi (nuovo art. 4, comma 2-bis, lett. a)**

*3.1 Nessuna soglia di gravità: il paradosso della disparità rovesciata*

Il rinvio è ai Titoli XII e XIII del libro II del codice penale in blocco, più l'art. 73 d.P.R. 309/1990 senza distinzione di comma. Il confronto con l'art. 6, comma 1, lett. b), l. 91/1992 – applicabile all'acquisto iure matrimonii, che richiede la condanna per un delitto non colposo punito con pena edittale massima non inferiore a tre anni – è il seguente:

|                                | Art. 6 (coniuge di italiano)        | Nuovo art. 4, c. 2-bis (nato in Italia) |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Soglia di pena edittale        | sì (massimo $\geq 3$ anni)          | nessuna                                 |
| Esclusione dei delitti colposi | sì                                  | nessuna                                 |
| Perimetro                      | fattispecie selezionate per gravità | due interi Titoli del codice            |

Ne consegue che la proposta tratta più severamente chi è nato in Italia e vi ha sempre vissuto rispetto a chi ha sposato un cittadino italiano o chiede la naturalizzazione dopo dieci anni. Il soggetto con il legame più intenso con lo Stato è quello sottoposto al regime più rigoroso: l'esatto contrario di ciò che la relazione dichiara di volere («in un'ottica di uniformazione del testo normativo»).

Rientrerebbero fra le cause ostative, a titolo esemplificativo: percosse (art. 581 c.p.), lesioni personali (582), rissa (588), diffamazione (595), minaccia (612), violazione di domicilio (614), furto (624), danneggiamento (635), insolvenza fraudolenta (641), appropriazione indebita (646), nonché il fatto di lieve entità in materia di stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990).

*3.2 I delitti colposi*

Il Titolo XII comprende l'omicidio colposo (art. 589 c.p.), l'omicidio stradale (589-bis), le lesioni personali colpose (590) e le lesioni personali stradali gravi o gravissime (590-bis).

**Effetto della norma come scritta: un ventenne nato in Italia che provochi un incidente stradale mortale perde per sempre il diritto alla cittadinanza del solo Paese in cui abbia mai vissuto.** Nessun nesso con l'«integrazione», nessun nesso con la «irreprensibilità della condotta» invocata dalla relazione, nessun nesso con le «baby gang».

Delle due l'una: o si tratta di un errore tecnico, e allora la norma è mal scritta; o è voluto, e allora è manifestamente sproporzionato. In entrambi i casi è indifendibile.

### ***3.3 Rinvio mobile in bianco***

Il rinvio a interi Titoli del codice penale è un rinvio mobile: ogni futura fattispecie inserita nei Titoli XII e XIII diverrebbe automaticamente ostativa all'acquisto di uno status personale, senza alcuna deliberazione parlamentare sul punto. Profilo di indeterminatezza e di elusione della riserva di legge sostanziale in materia di limiti allo status (artt. 2, 3 e 22 Cost.).

### ***3.4 Nessun coordinamento con il sistema penale minorile***

La platea colpita è per definizione quella dei neomaggiorenni: le condanne rilevanti saranno in larghissima parte pronunce del Tribunale per i minorenni. La relazione lo ammette apertamente, fondandosi sui dati della criminalità minorile. Il testo però ignora integralmente gli istituti del d.P.R. 448/1988 e le loro conseguenze:

- perdono giudiziale (art. 169 c.p.);
- sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 d.P.R. 448/1988) ed estinzione del reato per esito positivo;
- sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 d.P.R. 448/1988);
- particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.);
- **sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.): il testo non chiarisce se costituisca «condanna» ai fini preclusivi.**

Il risultato è duplice: incertezza applicativa e contrasto funzionale con la finalità rieducativa e di reinserimento che governa il processo penale minorile (art. 31, comma 2, e art. 27, comma 3, Cost.; art. 40 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176).

#### 4. La preclusione come pena accessoria mascherata

Due neomaggiorenni nati nello stesso ospedale, cresciuti nello stesso quartiere, con la stessa scuola e la stessa condanna:

- quello italiano iure sanguinis sconta la pena;
- quello nato in Italia da genitori stranieri sconta la pena e perde definitivamente, salva riabilitazione, l'accesso all'unico status che gli consenta di restare stabilmente nel Paese in cui è nato.

Il differenziale sanzionatorio non dipende dal fatto commesso ma dall'origine dei genitori. Parametri: artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost.; art. 14 CEDU e art. 1 Prot. 12 CEDU; art. 21 CDFUE.

**Argomento tecnico ulteriore (sostanzialità della sanzione):** secondo la giurisprudenza convenzionale sulla nozione autonoma di «pena» (criteri Engel; C. edu, Welch c. Regno Unito, 1995), una misura afflittiva collegata a una condanna penale può essere qualificata come pena a prescindere dalla sua etichetta interna. Se la qualificazione regge, ne discendono il divieto di applicazione retroattiva (art. 7 CEDU; art. 25, comma 2, Cost.) e l'obbligo di proporzionalità individuale.

#### 5. Il comma 2-ter: sospensione per procedimento penale pendente

##### *5.1 Presunzione di non colpevolezza*

La sospensione dell'acquisto per il solo fatto della pendenza di un procedimento penale fa discendere un effetto sfavorevole su uno status dalla mera imputazione (art. 27, comma 2, Cost.; art. 6, § 2, CEDU).

Si obietterà che l'art. 6, comma 4, l. 91/1992 già prevede una sospensione analoga per l'acquisto iure matrimonii. La replica è duplice: là si tratta di un procedimento concessorio su istanza, non di un diritto che si perfeziona con dichiarazione; e là la sospensione opera solo per i delitti selezionati delle lett. a) e b), primo periodo, non per due interi Titoli del codice.

##### *5.2 Elenco tassativo e incompleto degli eventi che fanno cessare la sospensione*

Il testo dispone che l'acquisto sia sospeso «fino alla comunicazione del decreto di archiviazione o della sentenza definitiva di assoluzione». Non sono contemplati:

- la sentenza di non doversi procedere per prescrizione;

- l'estinzione del reato per remissione di querela;
- la sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.;
- il proscioglimento per particolare tenuità del fatto;
- l'esito positivo della messa alla prova;
- la condanna per un reato diverso da quelli elencati.

**In tutti questi casi — statisticamente la maggioranza degli esiti diversi dalla condanna — la sospensione resterebbe operante sine die. È un difetto di redazione oggettivo e non controvertibile: può essere contestato in audizione senza alcuna assunzione politica.**

### ***5.3 Il comma 2-quater è praticamente inoperante***

La riabilitazione (artt. 178-179 c.p.) presuppone il decorso di almeno tre anni dall'esecuzione o estinzione della pena principale e la prova di effettiva e costante buona condotta. La dichiarazione ex art. 4, comma 2, deve invece essere resa entro un anno dal compimento della maggiore età.

Esemplificando: condanna a diciassette anni, pena eseguita a diciannove, riabilitazione conseguibile non prima dei ventidue anni, quando il termine per la dichiarazione è scaduto da tre. Il testo non prevede alcuna proroga né alcun coordinamento con il termine annuale.

***Nota di correttezza argomentativa:*** l'art. 33, comma 2, d.l. 69/2013 attenua parzialmente il problema, perché in caso di omessa comunicazione da parte dell'ufficiale dello stato civile il diritto può essere esercitato anche oltre il diciannovesimo anno. Si tratta però di un rimedio eventuale, che dipende da un'inadempienza altrui e non è programmabile.

### ***5.4 Lo status di soggiorno durante la sospensione***

Il testo non disciplina la posizione dell'interessato nel periodo di sospensione. Il neomaggiorenne rischia di trovarsi privo tanto della cittadinanza (sospesa) quanto di un titolo di soggiorno stabile, con esiti paradossali fino all'allontanamento di una persona nata in Italia. Nessun coordinamento con il d.lgs. 286/1998.

## 6. «Comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica» (lett. b)

La formula è trapiantata dall'art. 6, comma 1, lett. c), l. 91/1992. Ma nell'art. 5 essa opera dentro un procedimento concessorio strutturato: il diniego è adottato con decreto motivato del Ministro dell'interno su conforme parere del Consiglio di Stato (art. 8, comma 1).

Nel nuovo art. 4, comma 2-bis, lett. b), la clausola galleggia priva di ogni ancoraggio procedimentale: nessun organo competente, nessun parere obbligatorio, nessun termine, nessun obbligo di motivazione, nessuna indicazione sul regime di conoscibilità degli atti — verosimilmente coperti da segreto — e quindi sull'effettività della difesa (artt. 24 e 113 Cost.; art. 47 CDFUE).

## 7. Lettera b): l'intervento sull'art. 9.1

### *7.1 Errore tecnico insanabile: l'art. 9.1 parla di «concessione» e di «istanza»*

L'art. 9.1, comma 1, primo periodo recita: «La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso [...] di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 [...]». Il secondo periodo parla di «richiedenti» tenuti ad attestare il requisito «all'atto della presentazione dell'istanza».

Inserendovi «4, comma 2,» si otterrebbe: «La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 4, comma 2, 5 e 9...».

**Ma l'art. 4, comma 2, non contempla alcuna concessione né alcuna istanza: contempla una dichiarazione di volontà. La disposizione risultante è letteralmente inapplicabile alla fattispecie cui si vorrebbe estenderla.** Si tratta di un vizio di tecnica normativa puro, rilevabile a prescindere da ogni valutazione politica.

### *7.2 Irragionevolezza del requisito linguistico per chi è nato e ha studiato in Italia*

Il destinatario dell'art. 4, comma 2, è nato in Italia, vi ha risieduto ininterrottamente per diciotto anni ed è stato soggetto all'obbligo di istruzione (art. 38 d.lgs. 286/1998). Pretendere da costui l'attestazione formale di un livello B1 è un adempimento senza oggetto: la conoscenza linguistica non è in questione.

L'unico effetto pratico è colpire chi non ha completato un ciclo scolastico, cioè per definizione il segmento socialmente più fragile: esattamente quello che la relazione dichiara di voler recuperare all'integrazione. Vi si aggiunge un onere economico — il costo della certificazione presso ente certificatore — che opera come barriera censitaria all'accesso a uno status personale.

### *7.3 Soppressione delle esenzioni: duplicazione di oneri*

La soppressione dell'esenzione per chi ha sottoscritto l'accordo di integrazione (art. 4-bis d.lgs. 286/1998) o è titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 d.lgs. 286/1998) impone una seconda verifica linguistica a chi ne ha già superata una in sede amministrativa. Nessuna esigenza istruttoria la giustifica: è puro aggravamento del procedimento, in contrasto con il divieto di aggravamento (art. 1, comma 2, l. 241/1990) e con l'art. 97 Cost. Effetto collaterale non dichiarato: l'esenzione tutelava anche i titolari di protezione internazionale, che accedono al permesso di lungo periodo con regole agevolate.

### *7.4 Antinomia interna tra il comma 1-bis e il comma 1-ter*

- Comma 1-bis: la concessione «è **preclusa**» qualora il richiedente «abbia subito condanne o abbia a suo carico procedimenti penali in corso».
- Comma 1-ter: «Nel caso di procedimenti penali in corso, la concessione [...] è **sospesa**».

La medesima situazione di fatto — il procedimento pendente — è qualificata in un comma come causa di preclusione e nel comma immediatamente successivo come causa di sospensione. Antinomia testuale palese: l'interprete non ha criteri per risolverla, e preclusione e sospensione producono effetti radicalmente diversi.

### *7.5 Disparità rispetto all'art. 6*

Per l'acquisto iure matrimonii solo la condanna preclude (art. 6, comma 1); la pendenza determina soltanto sospensione (art. 6, comma 4). Il nuovo comma 1-bis eleva invece la mera pendenza a causa di preclusione per la naturalizzazione. La relazione afferma di voler uniformare: il testo fa il contrario.

## **8. Lettera c): il giuramento «in lingua italiana»**

Disposizione all'apparenza innocua, in realtà esposta a censura immediata.

**Corte costituzionale, sentenza 7 dicembre 2017, n. 258**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 l. 91/1992 «nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità», precisando che l'esonero opera «a prescindere dal "tipo" di incapacità giuridicamente rilevante» e rilevando che l'imposizione del giuramento al disabile costituisce forma di discriminazione ed emarginazione sociale, in contrasto con gli artt. 2 e 3, comma 2, Cost.

La proposta irrigidisce il medesimo articolo aggiungendo un requisito di forma linguistica, senza introdurre alcuna clausola di inesigibilità per le situazioni di impossibilità materiale (disabilità sensoriali, disturbi del linguaggio, afasia, patologie sopravvenute). Si riproduce esattamente la lacuna già censurata nel 2017, aggravandola.

Sul piano pratico: il giuramento è già oggi reso davanti all'ufficiale dello stato civile italiano, in Italia, su formula predeterminata in lingua italiana. La disposizione non risolve alcun problema reale, e la relazione stessa la fonda su «numerosi casi riportati dalla stampa», cioè su nessuna evidenza istituzionale.

## **9. Lettera d): l'estensione della revoca (art. 10-bis)**

### ***9.1 Il testo di riferimento è già superato***

La proposta è stata redatta sulla formulazione dell'art. 10-bis anteriore al 2025. L'art. 9 del d.l. 11 aprile 2025, n. 48 (conv., con modif., dalla l. 9 giugno 2025, n. 80) ha modificato l'art. 10-bis, comma 1:

- ha aggiunto la condizione «a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza»;
- ha sostituito il termine di «tre» anni con «dieci» anni dal passaggio in giudicato.

**a) Argomento politico decisivo.** Nell'aprile 2025 la maggioranza ha riaperto l'art. 10-bis e lo ha modificato in due punti, senza toccare il catalogo dei reati. Se l'estensione ai reati comuni fosse stata ritenuta praticabile e opportuna, quella era la sede naturale. La scelta di non farlo è un argomento a contrario di notevole peso.

**b) Argomento di coordinamento.** Il testo della proposta va comunque riformulato per tenere conto della novella; l'omesso aggiornamento è indice della qualità redazionale complessiva.

**c) Nota di onestà intellettuale, per anticipare la replica.** La clausola anti-apolidia introdotta nel 2025 attenua l'obiezione fondata sul rischio di apolidia. La contestazione va quindi spostata su un piano più solido: la clausola opera in astratto («possa acquisire un'altra cittadinanza»), rimette all'amministrazione una valutazione prognostica sul diritto straniero e non impedisce l'apolidia di fatto, cioè la condizione di chi è formalmente titolare di una cittadinanza che nessuno Stato è disposto a riconoscergli in concreto.

### ***9.2 Selettività arbitraria del catalogo***

I reati che si vorrebbero aggiungere sono: 575 (omicidio), 583-bis (mutilazioni genitali femminili), 601 (tratta di persone), 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo).

Restano esclusi, fra gli altri: strage (art. 422), associazione di tipo mafioso (416-bis), riduzione o mantenimento in schiavitù (600), sequestro di persona a scopo di estorsione (630), omicidio aggravato ex artt. 576-577, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), reati associativi in materia di immigrazione irregolare.

**Il catalogo non è dunque costruito sulla gravità.** Fattispecie punite con l'ergastolo o con pene edittali superiori restano fuori; vi rientra invece l'art. 583-bis, figura che per la sua stessa struttura è statisticamente applicata quasi esclusivamente a persone provenienti da determinate aree geografiche e culturali, mentre resta fuori l'art. 416-bis, fattispecie di allarme sociale massimo ma priva di connotazione «straniera».

Da qui l'argomento: la selezione risponde a un criterio simbolico-identitario e non a un criterio oggettivo di gravità, con conseguente violazione del canone di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e sospetto di discriminazione indiretta su base etnico-nazionale (art. 14 CEDU e Prot. 12; art. 21 CDFUE; Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, ratificata con l. 654/1975).

### ***9.3 Doppio binario di cittadinanza***

L'art. 10-bis già oggi crea due statuti: il cittadino iure sanguinis non è revocabile, il cittadino per acquisto lo è. L'estensione ai reati comuni aggrava esponenzialmente l'asimmetria, perché la sposta dal terreno eccezionale della rottura del vincolo di fedeltà politica (terrorismo, eversione) a quello ordinario della criminalità comune, dove la reazione dell'ordinamento è già integralmente affidata alla pena. Ne discende:

- sanzione ulteriore fondata sull'origine, a parità di fatto e di pena (art. 3 Cost.);
- tensione con il ne bis in idem sostanziale (art. 4 Prot. 7 CEDU; art. 50 CDFUE), trattandosi di misura punitiva aggiuntiva collegata al medesimo fatto;
- contrasto con la funzione rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.): la revoca interviene su chi ha già espiato, azzerando il percorso di reinserimento;
- aggravamento derivante dall'estensione del termine a dieci anni operata nel 2025, che prolunga per un decennio l'incertezza sullo status di chi ha finito di scontare la pena.

#### ***9.4 Diritto dell'Unione: il punto tecnicamente più solido***

La revoca della cittadinanza italiana comporta la perdita della cittadinanza dell'Unione (art. 20 TFUE). Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia:

- **Corte giust., Grande Sezione, 2 marzo 2010, C-135/08, Rottmann** – la competenza statale in materia di cittadinanza va esercitata nel rispetto del diritto dell'Unione; la misura che priva della cittadinanza dell'Unione deve superare un controllo di proporzionalità che tenga conto delle conseguenze per l'interessato e per i suoi familiari;
- **Corte giust., Grande Sezione, 12 marzo 2019, C-221/17, Tjebbes**, letta alla luce degli artt. 7 e 24 della Carta – è necessario un esame individuale delle conseguenze della perdita, con particolare attenzione al superiore interesse del minore, e la possibilità di riacquisto ex tunc;
- **Corte giust., Grande Sezione, 18 gennaio 2022, C-118/20, Wiener Landesregierung (JY)** – conferma e specifica i medesimi principi.

**La proposta non prevede né valutazione di proporzionalità né esame individuale.** La revoca resta un effetto sostanzialmente automatico della condanna definitiva, adottato con d.P.R. su proposta ministeriale. Ne discende un rischio concreto di disapplicazione da parte del giudice nazionale, di rinvio pregiudiziale e di questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 20 TFUE e 7 e 24 CDFUE.

Il rilievo è tanto più forte perché la revoca colpirebbe anche chi ha acquistato la cittadinanza ex art. 4, comma 2, cioè persone nate in Italia, per le quali il test di proporzionalità Tjebbes è per definizione il più esigente.

#### ***9.5 CEDU***

La privazione della cittadinanza, pur non essendo garantita in quanto tale dalla Convenzione, rileva sotto il profilo dell'art. 8 CEDU (vita privata) quando sia arbitraria o produca conseguenze sproporzionate; la Corte europea verifica la base legale, le garanzie procedurali e la proporzionalità delle conseguenze.

### **10. Assenza di disciplina transitoria e intertemporale**

La proposta «si compone di un solo articolo e un solo comma», circostanza che la relazione presenta come pregio e che è invece il suo limite maggiore. Mancano integralmente:

- la disciplina transitoria: le nuove cause ostative si applicano a condanne già definitive alla data di entrata in vigore? a fatti già commessi?;
- la disciplina dei procedimenti pendenti (dichiarazioni già rese, istanze ex artt. 5 e 9 già presentate, procedimenti di concessione in corso);
- il coordinamento con l'art. 33 d.l. 69/2013;
- il coordinamento con il d.lgs. 286/1998 quanto al titolo di soggiorno nella fase di sospensione;
- ogni valutazione degli oneri amministrativi derivanti dalle nuove verifiche penali a carico degli uffici di stato civile di ciascun Comune.

L'applicazione a condanne anteriori integrerebbe, oltre alla lesione dell'affidamento, il profilo di retroattività sostanzialmente punitiva già segnalato al § 4.

## 11. La motivazione della relazione: perché non regge

### 11.1 I dati

La relazione afferma: aumento del 15,34% dei reati commessi da minorenni in un decennio; nel 2022 le segnalazioni riguardanti stranieri avrebbero superato per la prima volta quelle relative agli italiani (17.032 contro 15.490, pari al 52,37% delle denunce). La fonte è indicata come il rapporto del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale, «riportati dalla stampa». Contestazioni, in ordine di forza:

**a) Le segnalazioni non sono condanne.** Una segnalazione all'autorità giudiziaria è un atto di polizia, non un accertamento di responsabilità. Fondare la privazione di uno status su un dato che misura l'attività di denuncia, e non la colpevolezza accertata, è metodologicamente insostenibile e collide con l'art. 27, comma 2, Cost. Vi si aggiunge la nota distorsione selettiva del dato: i tassi di denuncia e di controllo non sono uniformi fra gruppi di popolazione.

**b) Difetto di pertinenza: il dato non riguarda la platea colpita.** La categoria statistica «minorenni stranieri» comprende minori stranieri non accompagnati, minori giunti in Italia in adolescenza, minori in transito, minori non residenti. Nessuno di costoro è destinatario dell'art. 4, comma 2, che si applica esclusivamente a chi è nato in Italia e vi ha risieduto legalmente e ininterrottamente per diciotto anni. La relazione non fornisce — perché non esiste nel rapporto citato — alcun dato disaggregato su questa sottopopolazione. È il punto centrale: la norma non è calibrata sulla popolazione descritta dai dati che la giustificano, con difetto di idoneità del mezzo rispetto al fine dichiarato (art. 3 Cost.).

c) **Dato non normalizzato.** Nessuna standardizzazione per struttura per età, per composizione socio-economica, per contesto territoriale. Le popolazioni straniere in Italia hanno una struttura demografica marcatamente più giovane: il confronto in valore assoluto fra numeri di segnalazioni è privo di significato statistico.

d) **Fonte di seconda mano.** La relazione cita dati «riportati dalla stampa». Nessuna relazione tecnica, nessuna acquisizione istituzionale della fonte primaria, nessuna analisi di impatto. Per una misura che incide su uno status costituzionalmente protetto, è una base istruttoria inadeguata.

### ***11.2 Il vizio logico: la norma contraddice il proprio scopo dichiarato***

La relazione riconosce espressamente che i dati «evidenziano un disagio e una mancata integrazione nelle comunità in cui questi giovani vivono». Da una diagnosi di fallimento delle politiche di inclusione si trae come rimedio l'esclusione dalla cittadinanza. Conseguenze prevedibili, opposte al fine dichiarato:

- il diniego o la sospensione dello status produce precarietà del soggiorno in soggetti privi di legami reali con altro Paese;
- la precarietà del titolo riduce l'accesso al lavoro regolare e alla formazione, i due fattori che la letteratura criminologica individua come principali predittori di desistenza;
- si genera una categoria stabile di «stranieri a vita» nati in Italia, priva di prospettiva di regolarizzazione: esattamente il presupposto della marginalità che si dichiara di voler combattere.

Se ne trae un argomento utilizzabile anche in sede tecnica: la misura è inidonea rispetto allo scopo e prevedibilmente controproducente.

### ***11.3 L'argomento «la cittadinanza non è un diritto fondamentale»***

La relazione invoca l'ordinanza della Corte costituzionale n. 490 del 1988 per affermare che l'acquisto della cittadinanza «non è un diritto fondamentale bensì uno status». Repliche:

6. L'affermazione, quand'anche esatta, riguarda la concessione discrezionale (art. 9), non l'acquisto per dichiarazione (art. 4, comma 2), che l'ordinamento configura come diritto soggettivo perfetto.
7. Dalla natura non fondamentale di una posizione non discende che il legislatore sia libero da vincoli: restano pienamente operanti i canoni di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.) e i limiti derivanti dagli artt. 22, 27 e 117, comma 1, Cost.

8. Il precedente è del 1988: anteriore alla stessa legge n. 91/1992, all'ingresso della cittadinanza dell'Unione nell'ordinamento e all'intera elaborazione della Corte di giustizia da Rottmann in poi.

## 12. Quadro dei parametri invocabili

| Disposizione della proposta | Parametri principali                                                                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 4, c. 2-bis, lett. a)  | artt. 2, 3, 25 c. 2, 27 c. 3, 31 c. 2 Cost.; art. 14 CEDU e Prot. 12; art. 21 CDFUE                 |
| Art. 4, c. 2-bis, lett. b)  | artt. 24, 97, 113 Cost.; art. 47 CDFUE                                                              |
| Art. 4, c. 2-ter            | artt. 3, 27 c. 2 Cost.; art. 6 § 2 CEDU                                                             |
| Art. 4, c. 2-quater         | art. 3 Cost. (irragionevolezza per inoperatività)                                                   |
| Art. 9.1, c. 1 (novellato)  | artt. 3, 97 Cost.; difetto di tecnica normativa                                                     |
| Art. 9.1, c. 1-bis e 1-ter  | artt. 3, 27 c. 2 Cost.; antinomia interna                                                           |
| Art. 10 (giuramento)        | artt. 2, 3 c. 2 Cost.; Corte cost. n. 258/2017; art. 18 Conv. ONU disabilità (l. 18/2009)           |
| Art. 10-bis (novellato)     | artt. 3, 22, 27 c. 3, 117 c. 1 Cost.; artt. 20 TFUE, 7 e 24 CDFUE; art. 8 CEDU; art. 4 Prot. 7 CEDU |

## 13. Cosa direbbero i proponenti

Un'esposizione credibile deve anticipare le repliche più solide.

9. **Competenza statale.** La disciplina della cittadinanza è materia riservata agli Stati (Micheletti, C-369/90; Kaur, C-192/99). Replica: sì, ma «nel rispetto del diritto dell'Unione» quando la perdita incide sullo status di cittadino dell'Unione (Rottmann).
10. **Simmetria con gli artt. 5 e 9.** Se l'irreprendibilità è richiesta al coniuge e al naturalizzando, perché non a chi acquista al compimento della maggiore età? Replica: perché le fattispecie hanno natura giuridica diversa e perché, comunque, la proposta non realizza la simmetria ma un regime più severo e privo di soglie.
11. **La revoca esiste già dal 2018.** Replica: la sua estensione ai reati comuni ne muta radicalmente la ratio; e nel 2025 il legislatore ha scelto di non estenderla.

12. **Nessun automatismo assoluto: c'è la riabilitazione.** Replica: clausola inoperante per incompatibilità con il termine annuale (§ 5.3).
13. **Discrezionalità del legislatore nella selezione dei reati.** Replica: discrezionalità sì, arbitrarietà no; l'esclusione degli artt. 416-bis e 422 dal catalogo rende il criterio selettivo non giustificabile in termini di gravità.

Scheda elaborata per conto del Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane in concerto con IDEM Network.

**Redattori:**

**Dott. SiMohamed Kaabour**

**Avv. Ali Listi Maman**